

L'incarico di Responsabile della protezione dati personali GDPR (Reg. UE 2016/679/UE): precisazioni dell'ANAC.

Il presente contributo segue un precedente [commento](#) del 2018 e riguarda l'incarico esterno di RPDP/DPO, per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 37-39 del [GDPR](#). La novità in materia è rappresentata dalla [delibera ANAC n. 421 del 13 maggio 2020](#) che merita di essere posta all'attenzione di tutti gli Atenei. Sulla tematica molto è stato scritto, anche con riguardo al mondo delle PP.AA.<sup>1</sup>, pertanto di seguito sarà utile fare un focus specifico solo su questa ultima (non inattesa) posizione.

Secondo l'Autorità l'incarico esterno di RPDP/DPO di un Ente pubblico è riconducibile al Codice dei contratti pubblici, dunque è un appalto di servizi, anche se svolto da professionista singolo. Al contratto devono perciò applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e smi (e le connesse Linee guida ANAC), dalla fase di programmazione, passando per quella di scelta del contraente, quella di affidamento, quella di esecuzione per giungere infine a quella di collaudo e pagamento.

Come noto a chi ha competenze in materia, già l'anno scorso l'Autorità, con [delibera n. 412 del 8 maggio 2019](#), in risposta a un'istanza di precontenzioso, aveva chiarito che la natura dell'incarico di Medico competente ex D.Lgs. n. 81/2008 affidato dalle PP.AA. a un professionista fosse da ricondurre, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016<sup>2</sup>, all'appalto di servizi e non a un incarico di prestazione d'opera professionale continuativo di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001. Uno degli elementi ostativi è proprio la "temporaneità", poiché posizioni come quelle del medico competente, del RSPP, del RPDP/DPO etc. sono permanentemente obbligatorie. Peraltro v'è da ricordare che dallo scorso 1° luglio 2019 le PP.AA. non possono conferire a persone fisiche, ancorché operanti professionalmente (iscritti in Albi o con Partita IVA), incarichi per *"prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"* (si supera la precedente dicitura "collaborazioni coordinate e continuative"). Queste posizioni, pur nel rispetto della tipica autonomia propria della funzione e/o della libera professione, non sono mai completamente autonome dovendo essere formalmente inserite in un contesto organizzativo, con relazioni funzionali stabili, obblighi (flessibili ma non liberi) di presenza (anche "da remoto") e di servizio (riunioni, visite, etc.). Per il RPDP/DPO, il TAR FVG aveva pure acclarato che trattasi di compiti funzionalmente connessi ai servizi resi dall'ente pubblico, in tutto e per tutto omogenei rispetto alle mansioni cui è di norma preposto il personale dipendente dell'ente.

Rimanendo in argomento RPDP/DPO, il contenuto della prestazione non richiede l'iscrizione a un Ordine professionale, dunque non è una professione c.d. "protetta", per cui sono, al più, applicabili le disposizioni della L. n. 4/2013. L'esercizio abituale e prevalente dell'attività (esercizio professionale) in proprio comporta l'obbligo di titolarità della Partita IVA. Per quanto attiene al codice ATECO, non ne esiste uno specifico pertanto saranno utilizzabili quelli affini in materia di consulenza informatica, sicurezza, servizi legali etc<sup>3</sup>. Per

---

<sup>1</sup> Costantini F., Il Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali, in Lavoro nella Giur., n. 6/2018; Fiorentino L., Il trattamento dei dati personali: l'impatto sulle amministrazioni pubbliche, sul Giornale di diritto amministrativo, n. 6/2018; Pisapia A., La tutela multilivello garantita ai dati personali, su Federalismi.it, 2018; Cucumile P., La pubblica amministrazione nel cantiere privacy, su Lexitalia.it, 2019.

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, il servizio di sorveglianza sanitaria (al pari degli altri servizi sanitari) non può essere più annoverato tra i servizi esclusi ma va ricompreso tra i servizi di cui all'allegato IX "Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144" (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 30 novembre 2016, sent. n. 1186).

<sup>3</sup> Il codice da utilizzare da chi svolge attività di consulenza in materia di privacy e protezione dei dati non può essere uno unico e indistinto, ma deve essere più aderente possibile alla professione effettivamente svolta dal consulente, a seconda che il professionista si occupi di protezione dati a livello informatico (62.02.00), nell'ambito della professione forense (69.10.10), oppure operi come consulente direzionale e strategico (70.22.09), amministrativo e/o burocratico (69.20.13) [fonte: [Federprivacy.it](#)]

la contestualizzazione nei Servizi del Codice dei contratti Il riferimento più appropriato è quello dei servizi generali di consulenza gestionale (CPV 79411000-8).

In linea con la recente delibera ANAC, il [Garante Privacy afferma](#) che «Il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali può essere ricoperto da un dipendente del titolare o del responsabile (non in conflitto di interessi) che conosca la realtà operativa in cui avvengono i trattamenti; l'incarico può essere anche affidato a soggetti esterni, a condizione che garantiscano l'effettivo assolvimento dei compiti che il Regolamento (UE) 2016/679 assegna a tale figura. Il responsabile della protezione dei dati scelto all'interno andrà nominato mediante specifico atto di designazione, mentre quello scelto all'esterno, che dovrà avere le medesime prerogative e tutele di quello interno, dovrà operare in base a un contratto di servizi. Tali atti, da redigere in forma scritta, dovranno indicare espressamente i compiti attribuiti, le risorse assegnate per il loro svolgimento, nonché ogni altra utile informazione in rapporto al contesto di riferimento».

Fermo restando il principio di autosufficienza organizzativa delle PP.AA.<sup>4</sup>, l'affidamento all'esterno dell'incarico di RPDP/DPO deve avvenire ai sensi del Codice dei contratti, nel rispetto del principio di rotazione e delle regole sul rinnovo/proroga dei contratti pubblici. L'attribuzione dell'incarico al di fuori del Codice dei contratti (ad es. mediante il D.Lgs. n. 165/2001) non è conforme alla normativa di settore.

---

<sup>4</sup> Secondo quanto affermato dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 73/2009, i principi in materia di presupposti dell'affidamento di incarichi devono in ogni caso essere osservati dall'Amministrazione pubblica nel ricorrere a professionalità esterne, a prescindere dalla circostanza che ciò avvenga mediante incarichi professionali esterni, o tramite stipulazione di appalti di servizi (V. Corte dei Conti, Sezione regionale della Emilia Romagna, Deliberazione n. 135/2015/VSGO). V. Corte dei Conti, I App., sent. n. 399/2017, secondo cui Il ricorso alla prestazione di soggetti estranei all'organico comunale per lo svolgimento di attività tipiche e ordinarie, quale è il servizio di elaborazione paghe, tipico di ogni p.a. e privo di una particolare complessità o peculiare tecnicismo, si configura come una decisione palesemente irragionevole e antieconomica, suscettibile di arrecare un pregiudizio erariale, se l'amministrazione dispone di adeguate professionalità interne e non sussistono esigenze di carattere eccezionale. Considerato il carattere elementare degli adempimenti esternalizzati, di non particolare complessità ed assolutamente ordinari e routinari, l'ente avrebbe potuto procedere ad una riorganizzazione ed efficientamento della forza lavoro, con procedure a mobilità interna e/o esterna. Sul tema Corte dei Conti, Sez. giurisd. Basilicata, sent. n. 62/2017.